R.G. TRIB. FED. n. 24/22

P.A. n. 11/22

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento del sig. Davide Vargiu (Tessera Fise n. FISE 11914/N).

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione del 10 giugno 2022, la Procura Federale deferiva il sig. Vargiu innanzi a questo Tribunale, per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:

  1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di giustizia FISE il quale prevede che "*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*" per aver impartito lezioni di equitazione in assenza dell'indispensabile qualifica di istruttore federale prevista dai Regolamenti FISE e presso una struttura non affiliata alla Federazione;

  2) Art. 1, comma 1, del Codice di comportamento sportivo a norma del quale "*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti*" per aver impartito lezioni di

equitazione in assenza dell'indispensabile qualifica di istruttore federale prevista dai Regolamenti FISE e presso una struttura non affiliata alla Federazione;

3) Art. 5, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale "*gli affiliati sono tenuti a osservare e far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.S.E. lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali*" per aver impartito lezioni di equitazione in assenza dell'indispensabile qualifica di istruttore federale prevista dai Regolamenti FISE e presso una struttura non affiliata alla Federazione;

4) Art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale "*i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali*" per aver impartito lezioni di equitazione in assenza dell'indispensabile qualifica di istruttore federale prevista dai Regolamenti FISE e presso una struttura non affiliata alla Federazione;

5) Art. 6 del Regolamento tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre a norma del quale "*i cavalieri (atleti) minorenni (juniores) che praticano l'attività sportiva agonistica equestre nell'ambito delle su richiamate discipline di cui all'art. 1, co. 2 primo capoverso, dello Statuto federale, devono essere sempre assistiti nella loro attività da un tecnico federale di 1° o 2° livello e/o istruttore federale di 2° livello a seconda della disciplina sportiva di riferimento*" per aver impartito lezioni di equitazione in assenza dell'indispensabile qualifica di istruttore federale prevista dai Regolamenti FISE e presso una struttura non affiliata alla Federazione;

- ricevuto l'atto di incolpazione il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell'art. 47 RDG FISE, l'udienza di trattazione per l'11 luglio 2022, disponendone la comunicazione al Deferito ed alla Procura Federale;
- il Sig. Vargiu non si costituiva e all'udienza di trattazione, stante la regolarità delle notifiche, il Tribunale ne dichiarava la contumacia;

- nelle richieste conclusive la Procura chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione ex art. 6.1 n. 4, RDG per 45 giorni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. 3 per euro 2.000;
- il Tribunale si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento a carico del Sig. Vargiu nasce in data 15 febbraio 2022 in seguito alla segnalazione a firma del sig. Cosimo Giuseppe Guillot pervenuta all'Ufficio del Procuratore federale.

Invitato a rendere informazioni, il segnalante testualmente dichiarava: "*…ho segnalato i fatti relativi al sig. Vargiu solo nel gennaio 2022 perché solo allora ne sono venuto a conoscenza…a partire dall'ottobre 2021 sino alla data odierna, il sig. Vargiu pratica l'attività di istruttore in un maneggio non affiliato…sono venuto a conoscenza di quanto sopra da alcuni miei allievi che hanno visto dei contenuti postati su Instagram dal sig. Vargiu. Tra loro, il sig. Luca Sasso e la sig.ra Gina Lucia Peterson…ne sono venuto a conoscenza, altresì, da alcuni genitori degli allievi che erano stati invitati dal sig. Vargiu…per quanto a mia conoscenza, la struttura nella quale opera il sig. Vargiu è del nonno del sig. Giovanni Costantino. Quest'ultimo è il compagno del sig. Vargiu e prima era mio allievo…il sig. Costantino prima era tesserato presso il mio maneggio…proprio domenica scorsa, il sig. Vargiu ha organizzato un evento nella struttura in cui opera dandone pubblicità sui social media*" – ed allegava al verbale *screenshot* di conversazioni *WhatsApp* e di *Instagram*.

Il successivo 23 marzo 2022 veniva ascoltato in qualità persona informata il sig. Luca Sasso il quale dichiarava che: "*…attualmente monto presso il Grifone d'Oro di Alghero….monto lì da circa un anno…si, conosco il sig. Davide Vargiu. Era aiutante istruttore presso il Grifone d'Oro…è andato via dal Grifone d'Oro a fine agosto 2021…sono a conoscenza del fatto che dopo essere andato via ha mandato dei messaggi ai genitori dei tesserati del Grifone d'Oro dicendo loro che avrebbe aperto un suo maneggio…sono a conoscenza del fatto che attualmente il predetto maneggio non è affiliato alla FISE. Non escludo che lì facciano lezioni di equitazione. È molto probabile…i messaggi sono stati inviati subito dopo che il sig. Vargiu è andato via dal Grifon D'Oro…ho visto su Instagram dei contenuti pubblicati dal sig. Vargiu dove diceva che lavorava presso il 'nuovo' maneggio*".

Il 13 aprile 2022 veniva sentito l'indagato che, tuttavia, nonostante i reiterati solleciti, non restituiva il verbale firmato e le cui dichiarazioni, pertanto, sono allo stato inutilizzabili.

Su espressa richiesta del Sig. Vargiu, inoltre, inoltre, la Procura fissava l'interrogatorio per il 9 giugno 2022 e poi per il 10 giugno 2022, date nelle quali, tuttavia, l'istante non compariva.

L'impianto accusatorio è fondato esclusivamente sulle dichiarazioni del sig. Cosimo Guillot e del Sig. Sasso ma si tratta di propalazioni non sufficienti a raggiungere lo standard probatorio richiesto nell'accertamento della responsabilità disciplinare che deve attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

L'organo giudicante non può cercare l'assoluta certezza della commissione dell'illecito ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato nei processi penali come limite di convincimento del giudice.

Se, difatti, l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali (espressamente richiamato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI).

A conforto di tale orientamento, occorre considerare il principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping, ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo.

In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "*confortevole convincimento*" e, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione della probabilità comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (così CGS, Sezioni Unite, n. 93/17; CGS, Sez. I, decisione n. 23/2021 ed infine CGS, Sezioni Unite, n. 71/2021).

Tali principi in ordine al c.d. *standard probatorio* sono parte integrante del patrimonio della giustizia sportiva e del bagaglio dei giudici sportivi.

Poste queste generali premesse sul quadro normativo, poiché nella fattispecie posta al vaglio del Tribunale le contestazioni mosse al Deferito si fondano solo sulle dichiarazioni del Segnalante e del Sig. Sasso che, tuttavia, non rendono una descrizione circostanziata dell'illecito disciplinare attribuito al Sig. Vargiu, non si può ritenere raggiunto quel "ragionevole convincimento" circa la commissione della condotta contestata.

P.Q. M.

il Tribunale Federale, come sopra composto

RIGETTA

la richiesta di applicazione di sanzione avanzata dalla Procura Federale.

*****

Si trasmettono gli atti alla Procura affinchè valuti la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal Sig. Vargiu nella fase procedimentale.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 18 luglio 2022

Presidente Relatore: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: f.to Avv. Simone Colla

Componente: f.to Avv. Pierfrancesco Viti